

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 agosto 2022, n. 298 **Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'Esercizio per ampliamento da n. 10 a 12 posti letto (R.R. 20 del 30/12/2020) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e conferma/aggiornamento dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali km. 13,800.**

#### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – *"Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accREDITamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale."* ha previsto la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con n. 10 posti letto e con copertura assistenziale per 24h giornaliera che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto *“Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”*, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, *“che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita istanza.”*.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3, comma 1, lettera c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;
- all’art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*;
- all’art. 24, commi 2 e 3, che:
  2. *Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.*
  3. *Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”*;
- all’art. 29, comma 9 che *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*.

Con nota prot. n. 008/PH/2021 del 09/02/2021, ad oggetto *“Soc. Coop. Sociale Phoenix - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA), alla Via S.P. 240 km delle Grotte Orientali, km. 13,800. Richiesta adeguamento autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 20 del 30/12/2020.”*, trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix *“In riferimento alla CRAP indicata in oggetto, autorizzata all’esercizio con D.D. nr. 110 del 16-05-2017, in possesso*

di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE con Determina Dirigenziale n. 318 del 10/09/2018;”

ha chiesto:

“L’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura indicata in oggetto;

All’uopo il sottoscritto conferma che il dott. Sergio Antonio nato (...) il 16-02-1954 residente (...) ricopre il ruolo di Responsabile Sanitario della CRAP di che trattasi.”,

allegandovi:

“autocertificazione circa il possesso dei requisiti ulteriori (strutturali, tecnologici, organizzativi) previsti dal R.R. nr. 20 del 30-12-2020.”.

Con nota n. 25516/2-1 di prot. P (790) del 09/07/2021 trasmessa con PEC del 14/07/2021 a questa Sezione, al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA) ed al Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Sud della ASL Bari, ad oggetto “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato denominata **C.R.A.P. PHOENIX**, sita in Rutigliano (BA) S.P. 240 delle Grotte Orientali Km. 13,800”, il Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, ha comunicato che:

“

1. In data 30 giugno 2021 questo NAS ha effettuato un’ispezione presso la CRAP dedicata PHOENIX in oggetto indicata, regolarmente autorizzata ed accreditata per 10 posti letto.
2. Nel corso del controllo sono state riscontrate condizioni strutturali dell’immobile alquanto vetuste e necessitanti di lavori straordinari di ristrutturazioni. Pare opportuno segnalare, altresì, la mancanza in tutti gli ambienti ad eccezione della sala operatori e del refettorio, di impianti refrigeranti che, considerate le temperature particolarmente elevate del periodo stagionale che raggiungono anche i 40° C, possono creare disagio e malessere negli ospiti affetti da disturbi mentali e psichici ad elevata complessità.
3. L’organigramma del personale dipendente prodotto ed acquisito da questo NAS riporta un numero di infermieri dipendenti di tre unità anziché cinque e le ore contrattualizzate dello psicologo sono 12 anziché 30 settimanali, in difformità da quanto previsto dall’art. 1 com. 3 del Reg. Reg. 18/2014.
4. Tanto si comunica, rimettendo a codeste Amministrazioni ogni valutazione di competenza in ordine alla permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi della CRAP PHOENIX, con preghiera di voler notificare questo NAS di eventuali iniziative che si intendessero adottare.”.

Per quanto sopra, considerato che

il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto “Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3”, ha stabilito, all’art. 1, che:

“Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale”, è così modificato ed integrato:

**All’articolo 1, “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato ad elevata complessità”,**

**al comma 2** le parole “n. 10” vengono sostituite dalle seguenti “n. 12”;

il **comma 3**, è sostituito così come segue:

“La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:

- dirigente medico psichiatra – responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali
- dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali;

- *educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno*
- *educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno*
- *assistente sociale: n. 1 a tempo pieno*
- *infermiere: n. 5 a tempo pieno*
- *operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno”.*

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:*

*“3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP dedicate già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, entro il 30.6.2021.*

*Nella fase transitoria, sino al 30.6.2021, finché le strutture già autorizzate all’esercizio non si saranno adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali sopra riportati, le stesse non potranno accogliere più di n. 10 pazienti.*

*Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta l’avvio delle procedure di cui all’articolo 14, commi 6, 7 e 8, e, se la struttura è accreditata istituzionalmente, di cui all’articolo 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i..*

*(...)”;*

atteso, altresì, che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede,

- all’art. 14, commi 6, 7, 8 e 9 che:

*“6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.*

*7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.*

*8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la revoca dell’autorizzazione.*

*9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.*

*(...)”;*

- all’art 26, commi 2 e 3, che:

*“2. Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:*

*a) venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;*

*b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica normativa;*

*c) violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;*

*d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*

*3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;*

questa Sezione, con nota prot. n. A00\_183/12164 del 03/08/2021, indirizzata al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Sud ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale dell'ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA, al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA), al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, questa Sezione ha disposto:

"(...)

➤ **ai sensi degli artt. 14, comma 6 e 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), in relazione alla Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800, provveda:**

- **con riferimento alla mancanza in tutti gli ambienti, ad eccezione della sala operatori e del refettorio, di impianti refrigeranti, nel più breve tempo possibile tenendo conto del periodo feriale, e comunque entro il 20.08.2021, a far implementare idoneo impianto di refrigerazione ed a trasmettere alla scrivente Sezione atto di notorietà relativo all'avvenuta esecuzione del suddetto intervento;**
- **con riferimento alla criticità relativa ai requisiti organizzativi, entro n. 45 giorni dal ricevimento della presente, ad adeguare l'organico del personale a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30/12/2020, ed a trasmettere atto di notorietà relativo al possesso dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i. ed all'elenco nominativo del personale in organico, con indicazione della qualifica di appartenenza;**
- **con riferimento alla criticità relativa ai requisiti strutturali, entro giorni 90 dal ricevimento della presente, a far eseguire i lavori straordinari di ristrutturazione dell'immobile;**

**con l'avvertenza che, in caso di mancato adempimento a quanto sopra prescritto, sarà applicato il sopra riportato comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. che prevede la "sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a tre mesi", salvo quanto previsto dal successivo comma 8;"**;

ed ha altresì invitato: **"il legale rappresentante della Società Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), a presentare al Comune di Rutigliano istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 10 a n. 12 posti letto, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata alla Via S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, la quale potrà essere rilasciata senza chiedere alla scrivente la verifica di compatibilità al fabbisogno ex art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in quanto l'adeguamento da n. 10 a n. 12 posti letto è previsto dal sopra riportato R.R. n. 20/2020;"**;

inoltre, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura da parte del Comune di Rutigliano (BA), e della successiva trasmissione della stessa alla scrivente da parte del legale rappresentante della Società Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano, la scrivente ha altresì incaricato:

"

- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista;**
- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare, allo scadere del sopra riportato termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica dell'eliminazione di tutte le carenze rilevate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari sopra riportate, nonché del possesso dei requisiti previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di sinistra), dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna di sinistra, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dall'art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020;**



- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per l'accreditamento, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna di destra, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall'art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019;"**;

Con nota prot. n. 58/2021 del 06/08/2021 ad oggetto "Ordine rimozione carenze – vostra comunicazione prot. n. A00\_183/03/08/21/12164 del 03/08/2021. **CONTRODEDUZIONI.**" trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Sud ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione - SISP Area BR, al Direttore Generale ASL BA, al Direttore DSM ASL BA, al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA) e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Bari, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) ha comunicato quanto segue:

*"In data 30/06/2021 la scrivente riceveva visita ispettiva dei N.A.S. di Bari, relativamente alla struttura CRAP dedicata ai pazienti psichiatrici autori di reato sita in S.P. 240 km 13,800 - Rutigliano (BA).*

*Nel confermare che in tale data, la struttura residenziale di che trattasi, possedeva i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall'art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, così come trasmesso con nostra comunicazione prot. n. 008/PH/2021 del 09/02/2021 in autocertificazione, si specifica quanto segue:*

1. Condizioni strutturali dell'immobile, come indicato al punto 2, pag. 2 della vs. comunicazione:

*Considerate le generiche considerazioni riportate, sia nel verbale redatto dai N.A.S. sia in vostra comunicazione, ovvero "condizioni strutturali dell'immobile alquanto vetuste e necessitanti di lavori straordinari di ristrutturazioni", si comunica che così come riferito dal coordinatore della CRAP, i rilievi effettuati hanno riguardato porte divelte, rottura di sedie, battiscopa danneggiati, da ricondurre verosimilmente ad episodi di manifestazione di agiti violenti per mano dell'utenza in carico. Ad ogni buon conto, al fine di fare chiarezza su quanto denunciato, abbiamo provveduto ad incaricare l'ing. Vito Antonicelli ad effettuare un sopralluogo finalizzato alla stesura di una perizia volta ad una rilevazione dei lavori occorrenti, sui quali il nostro manutentore ha già iniziato i ripristini. **(ALLEGATO 1-Atto notorio lavori occorrenti e Perizia tecnica ing Antonicelli Vito facente parte integrante e sostanziale delle presenti controdeduzioni)***

2. Mancanza di condizionatori negli ambienti: Sono presenti impianti refrigeranti non solo nella sala refettorio e nella stanza operatori, così come erroneamente riportato all'interno del verbale dei N.A.S., ma anche in tutti gli ambienti comuni ovvero: Salone Polifunzionale, Attività Psico-Riabilitative Collettive, presenza indicata sia all'interno della perizia sottoscritta dall'ing. Antonicelli, che da report fotografico allegato **(ALLEGATO 2-report fotografico)**. Pertanto, la mancanza di impianti refrigeranti è da ascriversi esclusivamente alla zona notte, per la quale, da Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie" D.03 Presidi di Tetela della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatria, non ne è prevista l'obbligatorietà. Tuttavia, vista la straordinarietà delle temperature particolarmente elevate del periodo stagionale, la nostra organizzazione ha già provveduto:

- a fornire ventilatori nelle stanze dei singoli pazienti già presenti alla data del 30-06-2021;
- ad incaricare, indipendentemente dal sopralluogo effettuato dai N.A.S., già in data 30/06/2021 e con precedenti accordi verbali, così come da mail autorizzazione al sopralluogo in allegato,

Ditta fornitrice, per la realizzazione di un impianto refrigerante nella zona sprovvista; **(ALLEGATO 3-autocertificazione realizzazione impianti refrigeranti con documentazione allegata);**

3. **Requisiti strutturali:** la struttura detiene i requisiti di cui al Regolamento Regionale 30/12/2020, n. 20, in quanto, già in data 25/06/2018 con segnalazione Certificata di Inizio Attività, abbiamo provveduto alla realizzazione di una variante interna alla struttura volta alla realizzazione di una camera da letto di mq 16,97, atta a ospitare n. 2 pazienti, come da Segnalazione Certificata per l'Agibilità del 25/07/2018 e piantina **(ALLEGATO 4-Documentazione requisiti strutturali)**, finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento della struttura a 12 posti letto; tuttavia, così come da voi indicato, con prot. n. 57/2021 del 05/08/2021, è stata inviata al Comune di Rutigliano, istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto. **(ALLEGATO 5-Istanza di autorizzazione alla realizzazione ampliamento con ricevuta);**
4. **Requisiti organizzativi:** la struttura detiene i requisiti di cui al Regolamento Regionale 30/12/2020 n. 20. A tal proposito, la Direzione D.S.M. ASL BA, con comunicazione prot. n. 45913/2021 del 02-04-2021 richiedeva, in virtù del Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 di confermare la sussistenza di tali requisiti, in modo da rendere immediatamente operativa la fruibilità della struttura filo a 12 posti letto. In risposta a tale richiesta, la scrivente, con comunicazione del 06/04/2021 prot. n. 26/2021 trasmetteva pianta organica (12 pl.) come da Regolamento attualmente in vigore, dichiarando l'impossibilità di inserire in organico n. 2 infermieri professionali, prevedendone la sostituzione con figure equipollenti, quali educatori professionali sanitari, tecnici della riabilitazione, così come già indicato all'interno della comunicazione a voi inviata a mezzo pec nostro prot. n. 48/2020 del 19/06/2020 – URGENTE – Inesistenza offerta infermieri struttura CRAP dedicata a pazienti psichiatrici Autori di reato PHOENIX **(ALLEGATO 6-Corrispondenza a mezzo PEC inesistenza offerta infermieri)**. In tal senso si specifica che, sebbene così come riportato al punto 3 pagina 2 della vostra comunicazione, alla data del 30/06/2021 il numero di infermieri era pari a n. 3 unità per carenza di personale sanitario dettato dall'emergenza sanitaria in corso, la scrivente aveva già provveduto (come da comunicazioni sopra indicate e allegate) a sopperire a tale carenza con personale dalla qualifica professionale equipollente. Pertanto con riferimento alla criticità relativa ai requisiti organizzativi, si provvede ad allegare alla presente l'organico del personale rispondente ai requisiti del Reg. di che trattasi, già in capo alla Cooperativa alla data dei termini di scadenza **(ALLEGATO 7-Atto di notorietà relativo al possesso dei requisiti organizzativi - organigramma nominativo)**; Per quanto attiene all'attività psicologica si specifica che già in data 01-04-2021 si era provveduto alla sottoscrizione di apposito Conferimento di incarico alla dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Maria Cirone per la copertura di n. 18 ore di attività psicologica, a supporto della dott.ssa Psicologa Carmen Magistà, incaricata già dalla data di apertura della struttura a n. 12 ore di impegno per il raggiungimento di complessive 30 ore di attività psicologica previste da Regolamento. **(ALLEGATO 8-Conferimento incarichi)**.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e, considerata la documentazione allegata, si richiede - previo immediato accertamento degli organi competenti - di riconsiderare l'ipotesi di qualsiasi azione sanzionatoria. Inoltre, essendo la CRAP dedicata Phoenix, così come da autocertificazione inviata, in possesso dei requisiti sia strutturali che organizzativi previsti dai Regolamenti vigenti, si richiede di procedere al relativo provvedimento di autorizzazione a n. 12 pl..”.

Con nota del 20/08/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n. AOO\_183/12503 del 25/08/2021 - il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano ha comunicato: “Come già notificato agli organi ispettivi N.A.S. di BARI in data 30/06/21, con la presente si prega di prendere atto dell'avvenuto cambio del Legale Rappresentante della Phoenix s.c.s. per azioni, avente sede legale in S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13+800 – 70018 Rutigliano (BA), (...), con verbale Assemblea dei Soci del 16-06-2021:

- Legale Rappresentante uscente: Pasquale Rubino, nato a (...) il (...) e residente in (...);
- Legale Rappresentante in carica: Carlotta Rubino, nata (...) il (...) e residente in (...);  
(...);”

allegandovi:

- visura camerale acquisita agli atti dei nostri uffici il mese corrente;
- verbale del cambio rappresentate legale.

Con nota del 02/11/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n. AOO\_183/14719 del 08/11/2021 - il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano "In riferimento alla nostra richiesta prot. 008/PH/2021 del 09/02/2021 - *Richiesta adeguamento autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 20 del 30/12/2020, (...)*", ha chiesto "*l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale verifica da effettuare presso la scrivente struttura dei requisiti di accreditamento istituzionale ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento Regionale n. 20/2020.*" e, al fine, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto rilasciata dal Comune di Rutigliano - Ufficio Servizi Sociali - con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 187 del 27/08/2021, con la quale:

"(...)

**Considerato che** il Regolamento Regionale 30 dicembre 2020, n. 20 ha modificato il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 "Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale" sostituendo al comma 2 le parole "n. 10" a "n. 12". All'articolo 3 "Determinazione del Fabbisogno" dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1 bis "Il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità viene incrementato ad ulteriori complessivi 56 p.l.":

- Aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da n. 10 p.l. a 12 p.l.;
- che la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato Phoenix è stata autorizzata all'esercizio con Atto Dirigenziale del 16-05-2017 Registro delle Determinazioni n. 110 del 16-05-2017 ed accreditamento istituzionale con Notifica D.D. n. 318 del 10/09/2018

**Attestato che** in relazione al presente provvedimento, sono assenti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990, dell'art. 6 de! D.P.R. 62/2013 e de! Codice di Comportamento Comunale.

**Visto** il Regolamento Regionale n. 30 dicembre 2020 n.20 - Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3;

**Visto** il D.Lgs.vo n. 267/2000;

#### DETERMINA

1) Di rilasciare, per le motivazioni in premessa, alla Società Cooperativa Phoenix soc. coop. Sociale di Rutigliano (BA), nella persona de! Presidente e Legale Rappresentante, dott.ssa Carlotta Rubino, nata (...) il (...) e residente (...), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 1, lett A), PUNTO 1.2.2. E DELL' ART. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato, sita in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800;"

- Verbale di sopralluogo atto alla verifica del possesso dei requisiti propedeutici all'adeguamento della struttura da n. 10 a n. 12 p.l. - verbale di ispezione n. 28/AS/M/21 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, che seguito si riporta pedissequamente:

"In data 11/10/2021 alle ore 09.15 i sottoscritti dott. Miale Francesco Dirigente Medico Responsabile UOS e Cristallo Donato Tecnico della Prevenzione UPG, tutti appartenenti al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari - Area Sud - di Putignano, si sono presentati presso la Comunità Assistenziale Psichiatrica dedicata a



pazienti autori di reato denominata "CRAP Phoenix", sita in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali Km 13+800, della Soc. Coop. Sociale PHOENIX, di cui e rappresentate legale la Sig.ra Rubino Carlotta nata a (...) il (...) e residente in (...), al fine di eseguire apposito controllo finalizzato alla verifica di quanto prescritto in verbale redatto dagli stessi verbalizzanti in data 19/08/2021, relativamente alla rimozione di inconvenienti strutturali e tecnologici accertati in attività ispettiva eseguita in stessa data, giusta disposizione a quanta richiesto dalla Regione Puglia - Dipartimento Promozione e Salute Servizio Accreditamenti, con nota prot. AOO\_183/03/08/21 U 12164 de! 03/08/2021, nonché anche come prescritto in stessa nota, per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla sez. A del R.R. 3/2010 (organizzativi, strutturali e tecnologici) dalla sez. D.03 (strutturali, colonna sinistra da riportare a n. 12 posti letto) del R.R. 3/2005 e dell'art. 1 C. 2 e 3 del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/20, nell'ambito di predetto procedimento autorizzativo per aumento dei posti da n. 10 a 12 pazienti.

Giunti sul posto ed avuta la presenza della Dott.ssa (omissis) nata (...) il (...), e residente (...), in qualità di Responsabile Amministrativo della Soc. Coop., la quale resa edotta del motivo della verifica, consentiva spontaneamente al controllo in atti. All'atto della verifica si accertava: a) esecuzione completa dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con pitturazione delle pareti (corridoi, stanze di degenza) della struttura CRAP, ovvero con installazione di sistema di climatizzazione supplementari, prima carenti; b) il frigo farmaci presente in infermeria, era stato dotato di autonomo rilevatore di temperatura.

Si specificava che l'area di degenza insistente al II piano della stessa struttura CRAP, era composta con n. 5 camere attrezzate per n. 2 p.l., tutte con autonomi servizi in stanza.

Al piano terra, in adiacenza ma distinta dall'area di ingresso, a mezzo corridoio, si accedeva ad altra camera, indicata per l'ampliamento dei p.l., attrezzata sempre per altri n. 2 p.l. con wc, anch'essa provvista di sistema di climatizzazione.

In conclusione, la struttura, sul piano dei requisiti strutturali possiede capacità per n. 12 p.l. utenti dedicati CRAP.

La parte in sede di odierna verifica, forniva al Servizio:

- Copia del DURC, come già richiesto dai verbalizzanti in precedente verifica;
- n. 1 copia di Determinazione del Comune di Rutigliano, n. 1006 del Reg.Gen. del 27/08/2021, relativamente alla Autorizzazione alla Realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 p.l. a comunità Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti Autori di Reato ad elevata complessità, sita alla S.P. 240 delle Grotte Orientali Km.13,800;

Relativamente al punto 2 di delegata verifica dei requisiti organizzativa di cui a nota del 03/08/2021 della Regione Puglia sopra citata, la parte forniva elenco del personale rapportato al requisito ex R.R. 18/14, come aggiornato dal R.R. 20/20.

Da una prima verifica di tale prospetto si evidenziava che detto personale, da attribuirsi alla struttura è carente di n. 1 unità infermieristica (acquisite in organico a tempo pieno n. 4 unità).

Nel prendere atto di tale rilievo la Dott.ssa Rubino Carlotta, nella qualità di Legale Rappresentante, giunta nel corso della verifica, forniva singole dichiarazioni di accettazione di "prestazione lavorativa in regime di straordinario presso la CRAP dedicata per singolo impegno orario di n° n. 9 settimanali e per tutti i 4 operatori risultanti in organico" (complessivo plus orario di n. 36-trentasei ore settimanali "in regime di lavoro straordinario").

Questo Servizio prende atto di quanto sopra, acquisendone copia di "dichiarazione di accettazione" per ogni singolo operatore, rilevando che:

per quanto tale disponibilità supplementare di impegno orario complessivo settimanale sia appena sufficiente a garantire un monte di impegno orario ordinario settimanale per n° di "Infermieri Professionali" come dettato dalla norma, tale disponibilità pur non rispecchiando tale dettato regolamentare con il ricorso a regime di impegno orario in straordinario, come previsto dai CCNL e specifici per la categoria professionale, esso può essere considerato solo quale strumento organizzativo eccezionale disposto dalla direzione sanitaria (coordinatore e responsabile sanitario) in situazioni particolari che ne richiedendone l'utilizzo, quali possono equivalersi (anche per la CRAP in esame) quelle attuali, per stato di emergenza pandemica.

*Di tali determinazioni sarà edotto l'organismo autorizzatore (Regione Puglia--Dipartimento Promozione e Salute Servizio Accreditamenti) ed a cui sarà richiesta la conferma del dettato applicazione di permanenza di requisito organizzativo da adottarsi in condizioni di "temporaneità" e quindi fatte salve eventuali diverse disposizione dello stesso organismo competente.*

*Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in triplice copia, firmato dagli intervenuti di cui una copia si consegnava alla legale rappresentare Dott.ssa Rubino Carlotta, le altre per gli adempimenti di competenza."*

Con nota prot. n. 139792/2021 del 09/11/2021, trasmessa in pari data con Pec alla scrivente Sezione - che ha acquisito agli atti con prot. n. AOO\_183/14992 del 15/11/2021 - il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud della ASL BA hanno rappresentato quanto segue:

*"A seguito di VS nota n° AOO\_183/03/08/21/12164 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ad effettuare idonea verifica ispettiva finalizzata a rideterminare i requisiti istituzionali di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento di una struttura residenziale "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica - Phoenix di Rutigliano - dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2004) con una dotazione di n° 12 posti letto" ovvero a verificarne il superamento delle criticità evidenziate in corso di ispezione ad opera di personale in attività giudiziaria dei NAS - Comando di Bari del 30 giugno 2021, si da atto che, come emerso dagli ultimi accertamenti effettuati in data 11 ottobre 2021 (...), presso la struttura de quo:*

- 1. essendo STATE RIMOSSE TUTTE LE CRITICITA' STRUTTURALI dell'immobile come dettagliate al punto 2 della citata nota ispettiva del 30/6/2021 N.A.S. - Comando di Bari e, successivamente, come riformulate nel corso di successiva ispezione del 19/7/2021 da parte di personale del SISP Area Sud, sussistono le caratteristiche strutturali e funzionali per l'adeguamento di esercizio dell'attività della CRAP Phoenix da n° 10 a n° 12 (dodici) posti letto;*
- 2. in difformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Regionale n° 18/ 2004 e s.m.i con R.R. n° 20/2020, NON sono assicurati i REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI di autorizzazione all'esercizio stante la carenza in organico di n° 1 (UNA) UNITÀ INFERMIERISTICA (n. 4 unità in organico a fronte di richieste 5 unità ad h36-settimanali cadauno), nel mentre risulta nei limiti di legge la disponibilità oraria/settimanale asseverata di tutto l'altro personale (acquisiti ed in atti, a riprova, la singola posizione contributiva nei confronti di INPS con Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC).*
- 3. dato atto che alla parte è stata notificata regolare sanzione amministrativa ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n° 9/2017 e s.m.i. con verbale n° 1/AS 2021 del 14 settembre 2021;*
- 4. rispetto alla qualificazione del punto 2 si fa comunque rilevare che il rappresentante legale della struttura, in corso della citata attività del gg. 11 c.m. ha esibito dichiarazione di disponibilità a "coprire" la rilevata "carenza di n° 1 figura professionale infermieristica per complessive n° 36 h/sett. con l'attribuzione-impegno suppletivo orario di n° ore 9h/sett. in carico ad ognuno delle 4 unità in organico effettivo.*

*Tanto rilevato, pur ritenendo che tale condizione, di fatto correlabile ad una temporanea condizione di stato emergenziale (oggettiva carenza di disponibilità di specifiche figure sanitarie), non è giustificabile quale ipotesi di ordinaria organizzazione del lavoro in quanto non assicura, in concreto, la condizione ottimale continuativa di requisito organizzativo come richiesto dalla norma (ed in particolare per garanzia di riserva di concessione di individuali ferie/malattia/fruizioni di permessi, ecc.), quest'ufficio rimanda alla S.V. ulteriori valutazioni nel merito."*

*Con nota prot. n. 10975 del 04/02/2022 ad oggetto "Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali, km. 13,800.*

*Incarico al DP ASL BR di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento - RISCONTRO," trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione - ed acquisita agli atti con prot. n. AOO\_183/2812 del 10/02/2022 - il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, unitamente al Tecnico della Prevenzione SISP ed al Dirigente*

Responsabile U.O.S.D. Epidemiologia della ASL BR hanno comunicato:

*"(...) Si informa che si è proceduto ad effettuare sopralluogo di verifica in data 21.01.2022 nel corso del quale si è acquisita ulteriore documentazione, tra cui:*

- *elenco turni di lavoro settimanali relativi ai mesi dicembre 2021 e gennaio 2022;*
- *nota prot. A00-151/19857 del 04.09.2015, del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione, avente ad oggetto: "RR 3/2005 e s.m.i. Divieto di accorpamento di strutture residenziali. Richiesta parere. Riscontro."*

*Dalla valutazione della documentazione acquisita si evidenzia che:*

- *relativamente al REQUISITO ORGANIZZATIVO la struttura in difformità a quanto previsto dal RR n° 18/2014 modificato dal RR n° 20/2020 risulta avere in pianta organica n° 4 infermieri. Il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità dichiara, nell'elenco personale datato 13.12.2021, che il personale infermieristico ha un debito orario di lavoro dipendente pari a 36h/sett maggiorato di 9h/sett. di lavoro straordinario. Tale impegno a svolgere lavoro straordinario servirebbe a colmare la carenza di 1 unità infermieristica in pianta organica. Tale dichiarazione viene riportata anche nel sopra citato "verbale ispezione ASL BA" n° 28/AS/M/21 del 11/10/2021. La disamina dei turni settimanali acquisiti relativi ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 confermano una carenza di personale infermieristico sia nel totale debito orario settimanale che nella articolazione dei 3 turni giornalieri.*
- *relativamente al REQUISITO STRUTTURALE sezione D.03 del RR 3/2005 "è vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani e disabili", si prende atto del parere favorevole espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con nota prot. A00- 151/19857 del 04.09.2015.*

*Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, relativamente alla struttura "Soc. Coop. Sociale Phoenix" di Rutigliano (BA) - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800, per la verifica del possesso dei requisiti previsti, per l'accreditamento, dalla L.R. 9/2017 e s.m.i., dalla Sez. A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna di destra, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall'art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019, si comunica che, l'organizzazione del personale assunto dalla Direzione della Struttura in oggetto non assicura il soddisfacimento di quanto previsto dalla normativa vigente.*

*Si rimanda alla S.V. per ulteriori valutazioni in merito e si rimane in attesa di indicazioni al fine di completare l'iter procedurale previsto dalla nota prot. n. A00\_183/03.08.21/12164."*

Con nota prot. n. 21/2022 del 30/03/2022 ad oggetto "Integrazione documentale per procedura ACCREDITAMENTO CRAP DEDICATA PHOENIX", trasmessa con Pec in pari data al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, alla scrivente Sezione – acquisita agli atti con prot. n. AOO\_183/5820 del 11/04/2022 - il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix ha comunicato quanto segue: *"Con la presente, in riferimento alla procedura di accreditamento di cui all'oggetto ed in riferimento al verbale di ispezione in loco del 21/01/2022, si trasmette PIANTA ORGANICA aggiornata e comprensiva di tutte le figure professionali come da Regolamento Regionale 20/2020. Si specifica infatti che ad oggi la scrivente ha ottemperato al requisito organizzativo del Regolamento di che trattasi, grazie all'acquisizione della quinta risorsa (infermiere), che prenderà servizio a partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da pre contratto allegato alla presente. Si comunica altresì che per tali ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa, la struttura non si avvarrà più del lavoro straordinario del personale infermieristico attualmente in carico.",* allegandovi:

- copia del contratto preliminare di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la Phoenix Soc. Coop. per Azioni e la Sig.ra (*omissis*);
- copia della patente di guida della dipendente (*omissis*);
- copia del diploma di infermiere professionale della Sig.ra (*omissis*);
- la pianta organica comprensiva di tutte le figure professionali in servizio presso la Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014).

Con nota prot. n. 30887 del 11/04/2022, ad oggetto "Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800. Ordine di rimozione carenze. Incarico al DP ASL BR di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento. TRASMISSIONE PARERE" inoltrata con Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n. AOO\_183/6897 del 09/05/2022 - e trasmessa altresì, per conoscenza, al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR ha rappresentato che:

"Con nota prot. Nr. AOO\_183/12164 del 03/08/2021 il Dipartimento di Prevenzione di Brindisi riceveva incarico dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (RR 18/2014), con sede nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di destra), relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna Dx, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall'art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019.

Con nota prot. n° 96871 del 29.11.2021 si è proceduto a richiedere documentazione utile alla verifica richiesta. Il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix ha provveduto a trasmettere brevi manu, su dispositivo elettronico, la documentazione richiesta prot. 87/2021 (prot. ASL BR n. 103433 del 21.12.2021), e con successivo invio per posta elettronica in data 17.01.2022, 31.01.2022 e 30.03.2022.

Con la presente si comunica di aver effettuato sopralluogo di verifica in data 21.01.2022. Dalla valutazione della documentazione acquisita si evidenzia che:

- relativamente al REQUISITO ORGANIZZATIVO, la Struttura, in difformità a quanto previsto dal RR n° 18/2004 modificato dal RR n° 20/2020, risulta avere in pianta organica n° 4 infermieri. Il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix – Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità dichiara che il personale infermieristico ha un debito orario da lavoro dipendete pari a 36h/sett. maggiorato di 9 h/sett. di lavoro straordinario. Tale impegno a svolgere lavoro straordinario servirebbe a colmare la carenza di 1 unità infermieristica in pianta organica. Tale dichiarazione viene riportata anche nel sopra citato "verbale ispezione ASL BA" n° 28/AS/M/21 del 11/10/2021.
- relativamente al REQUISITO STRUTTURALE sezione D.03 del RR 3/2005 "è vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili", si prende atto del parere favorevole espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con nota prot. AOO-151/19857 del 04.09.2015.

Di quanto appena innanzi citato si è formulato alla Struttura Regionale con nota prot. 10975 del 04.02.2022 richiesta di indicazioni in merito alla ammissibilità del "lavoro straordinario" quale strumento contrattuale utile a garantire il requisito organizzativo previsto dalla normativa vigente.



In data 30.03.2022 (prot. ASL BR n° 27548) il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix nel trasmettere la nuova "pianta organica" e il contratto preliminare di lavoro relativo alla unità infermieristica carente, dichiara testualmente: "Si specifica infatti che ad oggi la scrivente ha ottemperato al requisito organizzativo del regolamento di che trattasi, grazie all'acquisizione della quinta risorsa (infermiere), che prenderà servizio a partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da precontratto allegato alla presente. Si comunica altresì che per tali ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa, la Struttura non si avvarrà più del lavoro straordinario del personale infermieristico attualmente in carico".

Con successive note, prot. ASL BR n° 27892 del 31.03.2022 e n° 28436 del 01.04.2022. il legale rappresentante ha provveduto a completare la trasmissione della documentazione relativa al personale (contratti integrativi, autocertificazioni e titoli, etc.).

Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica che, al netto di quanto innanzi evidenziato relativamente al requisito organizzativo, come da dichiarazione del Legale Rappresentante: 'Si specifica infatti che ad oggi la scrivente ho ottemperato al requisito organizzativo del regolamento di che trattasi, grazie all'acquisizione della quinta risorsa (infermiere) che prenderà servizio a partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da precontratto allegato alla presente. Si comunica altresì che per tali ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa, la Struttura non si avvarrà più del lavoro straordinario del personale infermieristico attualmente in carico', si ritiene che la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800 con n° 12 posti letto possiede i requisiti previsti per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra), relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna Dx, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall'art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n.16/2019.

**Titolarità:** "Soc. Coop. Sociale Phoenix" – Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevate complessità, con sede legale ed operativa alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800 Rutigliano (BA) (...);

**Legale Rappresentante:** **Rubino Carlotta** nata (...), il (...) e residente in (...)

**Responsabile Sanitario:** Dott. Sergio Antonino, nato (...), il 16.02.1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, al nr. 13187 dal 06.04.2006."

Posto tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare alla Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Rubino Carlotta, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto (ex R.R. 20/2020) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e la conferma/aggiornamento dell'accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali km. 13,800 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato (...), il 16.02.1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella

struttura;

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*,

e con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:**
  - copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché i Dipartimenti di Prevenzione ASL BA e ASL BR possano verificare che il personale in organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, con precipuo riferimento all'acquisizione della quinta risorsa infermieristica (come da precontratto del

29/03/2022);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del rappresentante legale della Soc. Coop. Sociale relativa all'assenza "*di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. "*Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione*" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare alla Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Rubino Carlotta, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto (ex R.R. 20/2020) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e la conferma/aggiornamento dell'accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori

di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali km. 13,800 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato (...), il 16.02.1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*,



e con le seguenti prescrizioni:

il legale rappresentante Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

- copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché i Dipartimenti di Prevenzione ASL BA e ASL BR possano verificare che il personale in organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, con precipuo riferimento all'acquisizione della quinta risorsa infermieristica (come da precontratto del 29/03/2022);
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del rappresentante legale della Soc. Coop. Sociale relativa all'assenza *"di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento"*, di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
  - autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), Via S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800 - 70018 Rutigliano (BA);
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
    - al Direttore Generale ASL BA;
    - al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BA;
    - al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 25 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di

- cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
  - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
  - viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Mauro *NICASTRO*

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.  
Raffaella *CORVASCE*

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità  
Elena *MEMEO*